

29 APR '99 09:56 SEGRETERIA GENERALE COMUNE PD

P.2/9

64/32 33

**COMUNE DI PADOVA**

SEGRETERIA GENERALE

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 148 di Reg.

Seguita dal 02/11/1998

**OGGETTO:** REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELL'ARTE E DELLO SPETTACOLO SU STRADA.  
ABROGAZIONE DELL'ART. 59, COMMA 3, DEL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DI  
POLIZIA URBANA.

L'anno 1998, il giorno due del mese di novembre, alle ore 19.15, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare l'argomento iscritto al n. 194 dell'O.d.g., dando la parola al Sindaco, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

**CONSIDERATO:**

- la città di Padova si propone come centro di interesse storico-culturale-religioso che promuova la conoscenza e diffusione dell'arte nelle sue molteplici espressioni;

- che gli artisti di strada, come i saltimbanchi, i cantanti, i suonatori e similari con le loro esibizioni moltiplicano ed animano le occasioni di incontro, di comunicazione e di socializzazione negli spazi urbani contribuendo a migliorare la qualità della vita cittadina;

- che l'art. 121 e 124 del T.U.L.L.P.S. 18.06.1931 n. 773, inserendosi in un contesto storico e politico che privilegiava il momento della vigilanza e del controllo nei confronti di chi esercitava "mestieri girovagli", appare oggi inadatto ad interpretare esigenze ed istanze di una società democratica e moderna;

- che nelle maggiori città della U.E. agli "artisti in strada" e, cioè, a coloro che, secondo una più confacente denominazione, svolgono attività di tipo artistico, culturale o ludico in forma spontanea, non finalizzata a lucro, è consentito esibirsi liberamente;

VISTO che l'art. 19 del DPR 24.07.1977 n. 616 e l'art. 163 del D.Lgs n. 112/1998 si limitano a disciplinare il trasferimento delle competenze di cui agli articoli 121 e 124 del T.U. 18.06.1931 n. 773 all'ente locale Comune;

VISTE le limitazioni territoriali per l'esercizio dei mestieri girovagli di cui sopra fissate dall'art. 39, comma 3, del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana adottato con Deliberazione Podestarile n. 94 del 15.08.1938 ed approvata dalla C.P.A. il 26.08.1938 e successive modifiche ed integrazioni;

**CONSIDERATO:**

- che, in assenza di una regolamentazione organica di queste forme artistiche, devono essere attuati interventi repressivi che, oltre all'allontanamento degli artisti dal luogo dell'esibizione, comportano l'applicazione di sanzioni pecuniarie e il sequestro facoltativo degli strumenti utilizzati;

- che l'Amministrazione Comunale intende riconoscere i diritti di questa categoria di artisti, il ruolo turistico, la loro potenziale funzione per la qualificazione del territorio urbano e perciò intende, altresì, tutelarne e valorizzarne le espressioni artistiche, spontanee e pacifiche, in tutte le forme, in quanto momenti creativi di incontro tra cittadini;

VISTO il parere espresso dal Settore Attività Culturali Servizio Manifestazioni e spettacolo, promotore del presente provvedimento, espresso con nota n. 845 del 16.06.98;

VISTO il parere e le prescrizioni formulate dal Settore Verde Pubblico e Impianti Sportivi con nota n. 2152 dell' 8.06.98, integrata con la successiva n. 14987/P del 30.9.98;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della normativa vigente, regolamentare a livello sperimentale l'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada, consentendo l'attività, purché vengano rispettate le sottostanti condizioni:

1. non venga esercitato il commercio su aree pubbliche eccetto i casi previsti dall'art. 61 comma 12 lettera F) del D.M.T.C.A. 4.08.1988 n. 375, vendita di proprie opere di carattere creativo;
2. non sia impedita la circolazione pedonale;
3. non sia ostacolata altra iniziativa economica privata o pubblica;
4. non sia provocato disturbo alla quiete pubblica con emissioni sonore superiori ai limiti normativi in riferimento alla zona e nel rispetto delle normative vigenti;
5. non si chieda il pagamento di un biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo per l'esibizione. È consentito esclusivamente, alla fine della esibizione, il passaggio a cappello (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte;

nei seguenti luoghi:

A) Nei parchi e nelle aree verdi limitatamente a:

- Centro Storico: Giardini dell'Arena, Giardini Venturini-Natale (parco Fistomba), spazio verde di Piazza Mazzini e per le sole attività di spettacolo rivolte ai bambini, i Giardini di via S. Eufemia
- Quartieri: Parco dei Faggi (Quartiere Bassanello-Voltabarozzo), Giardino Fantasia (Quartiere Arcella), Parco Milcovich (Quartiere Arcella), Parco San Carlo (Quartiere San Carlo), Parco di Villa Berta (Quartiere Camin)

alle seguenti prescrizioni:

L'artista di strada avrà l'obbligo di segnalare preventivamente al Settore Verde Pubblico ed Impianti Sportivi la qualità ed il contenuto del proprio spettacolo, dovrà allestire il proprio spazio in modo da non danneggiare le infrastrutture dei parchi, le superfici prative e le masse arboree o arbustive;

Sarà responsabile dei danni eventualmente provocati;

Dovrà segnalare ai custodi quale sarà l'ubicazione dello spazio che intenderà occupare per lo spettacolo e dovrà, ove richiesto, variare detta ubicazione secondo le esigenze prioritaria della

tutela del parco;

Ad ultimazione dello spettacolo avrà l'obbligo del ripristino dello spazio occupato nelle condizioni originali;

Nessun elemento di supporto allo spettacolo potrà essere lasciato in loco;

Le rappresentazioni saranno vietate comunque per quei periodi in cui i parchi saranno assegnati in concessione a privati o associazioni per manifestazioni, salvo accordo dichiarato con gli intestatari della concessione stessa;

Gli spettacoli potranno essere allestiti un'ora dopo l'apertura dei parchi e dovranno concludersi un'ora prima della chiusura degli stessi.

B) Su tutto il territorio comunale, ad esclusione dei parchi e delle aree verdi non inscrites nell'elenco di cui al punto A)

RITENUTO necessario precisare che:

- a) l'occupazione dello spazio da parte dell'artista non è sottoposta alla normativa relativa all'occupazione del suolo pubblico e detta occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione;
- b) l'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione;
- c) l'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza di leggi, regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.

Tutto ciò premesso, la Giunta Comunale sottopone all'approvazione il seguente ordine del giorno:

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 32 della L. 142/90;

VISTO l'art. 26 dello Statuto;

PRESO atto dei pareri riportati in calce(\*\*\*) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, e dell'art. 17, comma 68, lettera a), della legge 15.5.1997, n. 127,

#### D E L I B E R A

1. di regolamentare l'esercizio dell'arte e dello spettacolo su strada consentendo l'attività sul territorio comunale individuato in premessa, alle prescrizioni, alle condizioni e precisazioni ivi citate e che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di abrogare l'art. 59, comma 3 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

3. Il Comandante il Corpo di Polizia Municipale provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della legge 8.6.1990 n. 142 e successive modifiche.

-----  
[\*\*\*] PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa.

IL COMANDANTE POL. MUNICIPALE  
  
A. Esatti

2) VISTO: la delibera non presenta aspetti contabili.

19.10.1998

IL CAPO SETTORE RISORSE FINANZIARIE  
M. Pilotto

3- su richiesta si esprime ai sensi dell'art. 17, comma 68, della legge 15/5/1997 n. 127, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

19.10.1998

IL SEGRETARIO GENERALE  
  
G. Marziano